

12

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

DEFRU CARRIAS

Art. 5

Testo dell'emendamento:

Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "dell'Amministrazione o degli enti" sono sostituite dalle seguenti:
"del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale n. 31 del 1998".

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
SERVIZIO COMMISSIONI
E DEGLI STUDI LEGISLATIVI
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

EMENDAMENTO N. 20

PL 68/A

Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali

Presentatori dell'emendamento: CASULA PAOLA - PIZZATO LUCIA

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ <u>Aggiuntivo</u> |

Art. 6 bis

All'articolo 6-bis, dopo la lettera b), è aggiunto il testo seguente: c) dopo le parole "province" sono aggiunte le seguenti parole "e città metropolitane"

Relazione

L'articolato normativo di cui alla L.R. n. 2 del 04/02/2016 e L.R. 7 del 12/04/2021 ha dato attuazione al processo di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, istituendo le Città metropolitane di Cagliari e di Sassari quali enti di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le nuove realtà territoriali, subentrate alle preesistenti Province, sono state concepite come strumenti di governo integrato del territorio, con funzioni di pianificazione, coordinamento e promozione dello sviluppo economico, infrastrutturale e sociale. La riforma ha perseguito l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e programmatica dei territori metropolitani, favorendo una gestione più efficiente dei servizi pubblici locali e una maggiore coesione tra i diversi livelli istituzionali. In tale contesto, appare opportuno un esplicito riferimento alle Città metropolitane di Cagliari e Sassari anche all'interno delle disposizioni regionali che disciplinano i rapporti tra Regione, enti locali e personale del comparto unico, al fine di evitare incertezze interpretative e di assicurare una piena armonizzazione organizzativa e contrattuale tra tutti gli enti territoriali della Sardegna.

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

DORI COMIA

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☒ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Il comma 1 dell'articolo 12 è così sostituito:

" Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito con i seguenti:

"1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna).

1-bis. L'ARAN Sardegna esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del CFVA. Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ciascuno su designazione, rispettivamente, del CAL, dell'ANCI Sardegna, dell'ASEL, dell'AICCRE, delle ALI e dell'UNCCEM.

1-ter. Il Comitato in composizione integrata dai tre componenti designati dalla Giunta regionale e dai sei componenti designati secondo le modalità di cui al comma 1-bis tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali.

1-quater. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano o abbiano rivestito nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. I componenti del Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

1-quinquies. Le deliberazioni dell'Agenzia, per specifica disciplina, sono adottate a maggioranza e sottoscritte dai rispettivi componenti."

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

CFVA
e Sistema

PL N. 68/A

Presentatori dell'emendamento:

TRUZZI

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli Enti locali della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indirizzi che riguardano materie inerenti al contratto unico Regione Enti locali devono essere assunti previo parere obbligatorio del Consiglio della Autonomie locali."

Cagliari, 8 ottobre 2025

F.to

15

PL 68/A

Presentatori dell'emendamento:

DERIO CORRAI

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☒ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 12

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 dell'articolo 12 le parole "dell'Amministrazione o degli enti" sono sostituite dalle seguenti:
"del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della presente legge".

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 7 ottobre 2025

F.to

N	pag	onorevoli	tipologia	art.	c.	I	Emendamenti	Parere comm	Parere Giunta	Esito
9		Sorgia	Agg	12	1			IR		
10		Sorgia	Agg	12	1			IR		
TESTO ARTICOLO 13										
TESTO ARTICOLO 14										
4		Schirru	Agg	14	1	a		A	}	EN S'IN
11		Sorgia	Agg	14	1	a		A		
17		Talanas e +	Agg	14	1	a	Simile al 4 e all'11	A		
TESTO ARTICOLO 15										
TESTO ARTICOLO 16										
TESTO ARTICOLO 17										
5		Peru e +	Agg	17	4			IR		
TESTO ARTICOLO 18										
22		Truzzu e +	Agg	18	1			IR		
TESTO ARTICOLO 19										
TESTO ARTICOLO 20										

NE 23

N	pag	onorevoli	tipologia	art.	c.	I	Emendamenti	Parere comm	Parere Giunta	Esito
TESTO ARTICOLO 1										OK
ARTICOLO 2 soppresso										/
ARTICOLO 3 soppresso										/
TESTO ARTICOLO 4										Art. 4
12		Deriu, Corrias	Sost parz	5	9			SI		SI
TESTO ARTICOLO 5										SI
1		Schirru	Agg	5	6			IR		NO
7		Sorgia	Agg	5	6			IR		
19		Talanas e +	Agg.	5	6			IR		
2		Schirru	Agg	5	8		em. em. n. 13 Schirru Sorgia sost. parz. IR	IR		
8		Sorgia	Agg.	5	8			IR		
18		Talanas e +	Agg	5	8			IR		
TESTO ARTICOLO 6										SI
TESTO ARTICOLO 6 bis										SI
20		Casula e +	Agg	6 bis	1	b		SI		SI
21		Casula e +	Agg	6 bis	1	b		IR		Protratti
TESTO ARTICOLO 7										SI
TESTO ARTICOLO 8										SI
TESTO ARTICOLO 9										SI
TESTO ARTICOLO 10										SI
TESTO ARTICOLO 11										SI
ARTICOLO 12										
6		Deriu, Corrias	Sost tot	12	1		em. em. n. 15 Deriu, Corrias sost. parz. SI	SI		A FIRMA DEI COMPONENTI
16		Talanas e +	Sost tot	12	1			IR		
23		Cera e +	Sost parz	12	1			IR		
TESTO ARTICOLO 12										
3		Schirru	Agg	12	1		em. em. n. 14 Schirru Sorgia sost. parz. IR	IR		